CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 12 MARZO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente					*
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere					X
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere					
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere					
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere	X				
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere	X				
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere	X				
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere					
Avv. **Antonio Voce**	Consigliere	X				
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 3545/2025), si apre alle ore 15,08.

Il verbale dell'adunanza del 05.03.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 10.03.25) viene approvato alle ore 15,08 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

*Il Vice Presidente Viciconte è assente perché partecipa in rappresentanza del Consiglio ad una iniziativa dell'Università degli Studi di Firenze.

Sono state adottate n. 13 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, con esclusione della delibera n. 4 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,30.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE RINNOVO ASSICURAZIONE AXA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che in data 01.03.2024 era in scadenza la polizza per la Responsabilità Civile per i componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina stipulata con AXA Assicurazioni;
- preso atto della comunicazione del 05.03.2024 (prot. 3304), inviata tramite mail dal Dott. Massimo Brandi di AXA Assicurazioni, in cui viene confermato l'importo della polizza per un importo pari a €. 100,00 (cento/00) a persona e quindi pari a €. 3.900,00 (tremilanovecento/00);
- preso atto che è pervenuta da parte del Presidente del CDD, Avv. Fabio Azzaroli, l'autorizzazione alla spesa per il rinnovo della polizza RC e l'emissione della polizza postuma (prot. nr. 337812025);
- richiamata la delibera nr. 4 del 02.10.2024;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 10101402 – Altre spese di funzionamento del CDD - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 96.500,00 (novantaseimilacinquecento/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 87.053,71 (ottantasettemilacinquantatre/71), detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC per il CDD per un importo pari a €. 3.900,00 (tremilanovecento/00) annue e il Consigliere Tesoriere a sostenere le relative spese.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,09.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 2

ASSICURAZIONE AXA – RINNOVO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE CONSIGLIO

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che in data 26 marzo 2025 scade la polizza per la Responsabilità Civile stipulata con AXA Assicurazioni;
- preso atto della comunicazione inviata tramite mail dal Dott. Massimo Brandi di AXA Assicurazioni (prot. 3304) relativa al rinnovo della polizza per un importo pari ad €. 4.000,00 (quattromila/00), ovvero senza differenze rispetto all'anno precedente;
- ritenuta l'opportunità di rinnovare detta polizza;
- richiamata la delibera nr 4 del 02.10.2024;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010312 – Premi di Assicurazione - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 15.800,00 (quindicimilaottocento/00), e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 11.800,00 (undicimilaottocento/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente a stipulare il rinnovo della polizza RC del Consiglio con l'Assicurazione AXA ed il Consigliere Tesoriere ad eseguire, il pagamento del relativo premio che ammonta ad € 4.000,00= (quattromila/00) annue.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,09.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 3

AM IMPIANTI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA INTERVENTI RIPARAZIONI ELETTRICHE NEI LOCALI ORDINE – INTERVENTI ANNO 2024

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr 2 del 17.03.2021, nr. 2 del 06.02.2022 e nr. 6 del 07.12.2022 con le quali è stato affidato l'incarico degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico dei locali dell'Ordine alla ditta Euro Elettrica 2011 & C. Snc, richiamata inoltre la delibera nr. 3 del 30.08.2023 con la quale il Consiglio, preso atto della chiusura della ditta Euro Elettrica 2011 & C. Snc e dell'apertura della nuova ditta AM Impianti, autorizza la sottoscrizione del contratto a chiamata per l'incarico degli interventi di manutenzione dell'impianto elettrico dei locali dell'Ordine;
- richiamata la delibera nr. 4 del 7.02.2024 con cui è stato autorizzato il contratto per l'anno 2024 ed il preventivo autorizzato della riparazione della plafoniera al piano 0 dei locali dell'Ordine;
- preso atto che durante nell'anno 2024 sono stati effettuati nelle date 5.02.2024, 21.03.2024, 24.10.2024 e 22.11.2024 degli interventi di manutenzione elettrica varia presso i locali dell'Ordine per un importo complessivo di €. 483,49 (quattrocentottantatre/49) IVA inclusa, come risulta anche dal resoconto inviato dalla AM Impianti (prot. 1816);
- preso atto che è pervenuta da parte della AM Impianti la fattura nr. 40 (prot. contabilità nr. 111/25) per un importo pari a €. 483,49 (quattrocentottantatre/49) IVA inclusa;
- precisato che i capitoli di Bilancio Preventivo 2024 che saranno movimentati sono il nr. 1010403 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI LOCALI - per il quale era stata appostata la somma di €. 18.200,00 (diciottomiladuecento/00), oltre ad una variazione in aumento per €. 2.305,80 (duemilatrecentocinque/80) e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 36,53 (trentasei/53) già detratta la spesa oggetto della presente delibera ed il capitolo nr. 1010339 – VARIE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - per il quale era stata appostata la somma di €. 46.373,06 (quarantaseimilatrecentosettantatre/06), oltre ad una variazione in aumento per €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00), e che ad oggi l'importo nel capitolo è pari ad €. 398,78 (trecentonovantotto/78) già detratta la spesa oggetto della presente delibera
- richiamata la delibera nr. 2 del 18.10.2023 e la delibera nr. 4 del 02.10.2024;

DELIBERA

di autorizzare le spese relative gli interventi di manutenzione elettrica ordinaria e straordinaria nei locali dell'Ordine, effettuati dal 05.02.2024, 21.03.2024, 24.10.2024 e del 22.11.2024 dalla Ditta AM Impianti per un importo complessivo pari ad €. 483,49 (quattrocentottantatre/49) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,09.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 5

FONDAZIONE FORMAZIONE FORENSE
RELAZIONE ANNUALE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

Il Consiglio, presa visione della relazione del Comitato di Sorveglianza della Fondazione per la Formazione Forense di cui all'art. 10, comma 5 dello Statuto di quest'ultima, (prot. 3197 – all. 1)

DELIBERA

di prendere atto dei contenuti di detta relazione;

di esprimere apprezzamento sia per l'operato del Comitato di Sorveglianza sia per l'attività svolta dal Comitato Direttivo della Fondazione per come rappresentata nella relazione del Comitato di Sorveglianza, ringraziando entrambi per l'impegno profuso.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,28.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 6

PARERE RICHIESTO DA AVV. I. N.
In merito ai doveri dell'avvocato che abbia rinunciato al mandato

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori e Jacopo de Fabritiis,

premesso:

- che con comunicazione del 5 marzo 2025 (prot. n. 3293) l'Avv. I.N. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,39.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 12 marzo 2025

Richiesta parere

1. **Quesito.** È stato richiesto al Consiglio un parere sul seguente quesito: *"«[s]e la raccomandata di rinuncia al mandato inviata ad un cliente viene lasciata da questi in giacenza alle poste, dopo quanti giorni di giacenza l'avvocato può rinunciare al mandato? Deve aspettare i giorni (30 o 15) della compiuta giacenza o basta un numero di giorni inferiore? »*

Il caso concreto è il seguente.

In data 3 febbraio u.s. la scrivente preannunciava per messaggeria Whatsapp al cliente sig. X la rinuncia al mandato difensivo, essendo questi da mesi inadempiente alla concordata rateizzazione dei miei onorari oltre a mostrare un generale disinteresse per la propria causa. Il cliente rispondeva sempre per Whatsapp promettendo che avrebbe adempiuto e gli veniva dato un ulteriore termine per mettersi almeno in pari con le rate scadute.

Essendo ampiamente e vanamente decorso il termine concesso, in data 20 febbraio 2025 la scrivente inviava con Raccomandata 1 al proprio assistito lettera di rinuncia al mandato. Poste Italiane provvedeva con ritardo a lavorare il plico, risultando la raccomandata in giacenza per il ritiro presso l'ufficio competente solo dal 1 marzo 2025, come da verifica sul portale delle Poste Italiane. La scrivente altresì provvedeva ad inviare copia della raccomandata al cliente sia a mezzo Whatsapp che a mezzo email.

Tenuto conto che la mail ordinaria non ha prova di consegna e che il cliente non consente la verifica della lettura del messaggio tramite le famose "spunte blu", disattivate, e che la raccomandata verosimilmente non verrà mai ritirata, quando potrà la scrivente depositare la rinuncia al mandato in Tribunale?

Il termine di giacenza per la raccomandata 1 è secondo il sito di Poste Italiane di 15 giorni.

La prossima udienza, di fine istruttoria e discussione, si terrà in data 26 marzo 2025 davanti al Tribunale di Firenze, collegio Gatto.

Sarebbe opportuno depositare la rinuncia al mandato prima possibile affinché venga nominato un difensore di ufficio e lo stesso abbia il tempo di studiarsi bene il caso".

* * * *

2. Deve essere richiamato l'art. 32 del Codice deontologico forense (c.d.f.) il quale stabilisce che: *"1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita.*

2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa.

3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo P.E.C.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia.

4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore.

5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli.

6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

* * *

Sul punto giova evidenziare quanto statuito dal CNF:

"Al pari della revoca da parte del cliente, la rinuncia al mandato da parte dell'avvocato non produce effetto immediato: in capo al difensore permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, fino a quando non intervenga un nuovo difensore o sia decorso l'eventuale termine a difesa, sicché non è corretto disinteressarsi dell'assistito prima che ciò si verifichi" (così CNF, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023; sentenza n. 237 del 4 dicembre 2020);

E ancora: *"In ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà, la rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso all'assistito, al fine di consentirgli la sostituzione del difensore senza pregiudizio (Nel caso di specie, l'incolpato aveva rinunciato al mandato solo pochi giorni prima dell'udienza, della quale il professionista si era poi disinteressato)"*, così CNF, sentenza n. 64 del 29 luglio 2019;

"L'avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 ncdf, già art. 47 codice previgente). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 ncdf, già artt. 6 e 8 codice previgente)" (così CNF, sentenza n. 7 del 26 marzo 2019 e, nello stesso senso Cass. SS.UU. sentenza n. 2755 del 30.01.2019) [1].

La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché

permangono, in via esemplificativa, l'elezione di domicilio e l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all'avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente" (CNF, sentenza del 29 novembre 2018, n. 164).

Il professionista, dunque, fino alla nomina del nuovo difensore mantiene nei confronti della controparte lo *ius postulandi* passivo e, in virtù di ciò è tenuto a informare l'ex cliente circa le comunicazioni e le notificazioni che dovessero (ancora) pervenirgli. Il rapporto che legava cliente e avvocato viene tuttavia definitivamente meno con la rinuncia al mandato da parte del professionista che non è, quindi, più tenuto alla redazione di memorie o altri scritti o attività difensive necessarie per il processo.

Qualora la rinuncia intervenga in prossimità di un adempimento processuale i cui termini non consentirebbero all'eventuale sostituto di attivarsi tempestivamente per adempiere, si deve ritenere che, in virtù dei doveri professionali che lo obbligano a tutelare gli interessi della persona assistita, costituisca adempimento corretto e diligente per l'avvocato quello di provvedere anche in merito agli atti contemplati dalla scadenza processuale in maniera adeguata e idonea a non danneggiare la difesa del cliente [*"In ossequio ai principi di correttezza, diligenza e lealtà, la rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso all'assistito, al fine di consentirgli la sostituzione del difensore senza pregiudizio (Nel caso di specie, l'incolpato aveva rinunciato al mandato solo pochi giorni prima dell'udienza, della quale il professionista si era poi disinteressato)"*. Così CNF, sentenza n. 64 del 29 luglio 2019].

Qualora, come nel caso concreto, l'avvocato non possa fornire la prova della conoscenza da parte del cliente della rinuncia al mandato, la rinuncia potrà dirsi perfezionata quando vi sarà la prova del ritiro della raccomandata da parte del cliente o quando sarà trascorso il termine di compiuta giacenza della raccomandata inviata dall'avvocato secondo le norme che regolano la materia.

Stante l'indicata vicinanza della prossima scadenza processuale, può essere opportuno che l'avvocato si rechi direttamente all'udienza per dichiarare al giudice la rinuncia al mandato.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno

vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 7

CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI FIRENZE
UDIENZA DI ESTRAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI

Il Consiglio,

vista la comunicazione della Corte di Assise di Appello di Firenze del 5 marzo 2025 (prot. 3250) dell'udienza di estrazione dei Giudici Popolari che dovranno prestare servizio nella III° sessione dell'anno 2025, fissata per il giorno 14 marzo 2025 ore 10.00

DELIBERA

di designare il Consigliere Avv. Paola Pasquinuzzi.

Manda la Segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,40.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 8

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
PROPOSTA TABELLARE 2026 - 2029

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

vista la proposta tabellare di organizzazione degli uffici per il quadriennio 2026-2029 inviata dal Tribunale di Firenze e pervenuta in data 3 marzo 2025 (prot. 3114);

dato atto della interlocuzione intervenuta con l'Ordine, interpellato per il proprio contributo fin dalle fasi preliminari alla stesura del programma

DELIBERA

di non avere rilievi da evidenziare in merito alla proposta tabellare 2026 – 2029 inviata dal Tribunale di Firenze, salvo esprimere contrarietà circa l'assegnazione alla I° sezione civile dei procedimenti in materia di successioni, donazioni, querela di falso e diritto all'elettorato.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 9

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PROPOSTA TABELLARE 2026 - 2029

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

vista la proposta tabellare di organizzazione degli uffici per il quadriennio 2026-2029 inviata dalla Corte d'Appello di Firenze e pervenuta in data 5 marzo 2025 (prot. 3268);

DELIBERA

di limitarsi a prenderne atto poiché i tempi richiesti per la risposta non consentono di esprimere un parere motivato sulla suddetta proposta tabellare.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,46.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 10

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE
PROPOSTA TABELLARE 2026 - 2029

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

vista la proposta tabellare di organizzazione degli uffici per il quadriennio 2026-2029 inviata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze e pervenuta in data 10 marzo 2025 (prot. 3504);

DELIBERA

di limitarsi a prenderne atto poiché i tempi richiesti per la risposta non consentono di esprimere un parere motivato sulla suddetta proposta tabellare.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,46.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 11

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

ANNO		RR n.	RELATORE	NOTE	ORA
RR	2018 2020 2021	263 171 107	COCCHI SILVIA		15,47
RR	2019	84	PAPARO SERGIO		15,47

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per ciascuno dei provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 15,47.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 12

CASSA FORENSE
PRESENTAZIONE RAPPORTO CENSIS

Il Consiglio,

visto l'invito per la partecipazione all'evento di presentazione del Rapporto Censis sull'Avvocatura inviato da Cassa Forense (prot. 3340), che si svolgerà presso Cassa Forense il 02.04.2025,

DELIBERA

di designare i Consiglieri Bonafede e Pesci per la partecipazione in rappresentanza dell'Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese relative al viaggio.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,25.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 12 MARZO 2025

DELIBERA n. 13

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE – SCUOLA SUPERIORE DELL'AVVOCATURA "L'AVVOCATURA NEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO" - ROMA, 1 E 15 APRILE 2025

Il Consiglio,

visto l'invito, inviato dal CNF e Scuola Superiore dell'Avvocatura, per la partecipazione ai convegni "L'Avvocatura nel Consiglio Giudiziario" (prot. 3279) che si svolgeranno a Roma il 1 e 15 aprile 2025,

DELIBERA

di confermare la partecipazione del Presidente Paparo e del Consigliere Voce in rappresentanza dell'Ordine, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere le spese relative al viaggio.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,27.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente